



# enovitis

## BUSINESS

FIERAMILANO RHO - 17-20 NOVEMBRE 2026

### REGOLAMENTO GENERALE

**1) TITOLO DELL'ESPOSIZIONE** – ENOVITIS BUSINESS (La "Manifestazione").

**2) ORGANIZZATORI** – La Manifestazione è promossa e organizzata da Unione Italiana Vini Servizi soc. coop. ("Ente Organizzatore") eventualmente in collaborazione a società da questa controllate o a questa collegate, con la collaborazione di Fiera Milano S.p.A., e si svolgerà dal 17 al 20 novembre 2026. L'ufficio di segreteria della Manifestazione è di seguito indicato come "Segreteria Generale". La sede dell'Ente Organizzatore e della Segreteria Generale è in via San Vittore al Teatro, 3 - 20123 Milano.

**3) LUOGO, DATA E ORARIO DELLA MOSTRA** – La Manifestazione avrà luogo a Rho, nel quartiere espositivo di Fiera Milano, dal 17 al 20 novembre 2026.

L'ingresso alla mostra è riservato agli operatori del settore, con orario dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L'orario di accesso per gli espositori sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,00. L'Ente Organizzatore può modificare gli orari della manifestazione.

**4) AMMISSIONE** – Possono far domanda di ammissione persone giuridiche e persone fisiche la cui attività abbia attinenza all'oggetto della Manifestazione, e che intendono esporre macchine, attrezzature e materiali indicati nelle categorie 1-2-3-4-5-6- e 7 dell'art. 10 del presente Regolamento. L'Ente Organizzatore ha facoltà di rifiutare a suo insindacabile giudizio l'esposizione di macchine, attrezzature e materiali non appartenenti alle categorie di cui sopra. L'ammissione può essere rifiutata a ditte che siano venute meno ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'Ente Organizzatore derivati da manifestazioni precedenti. Le domande di ammissione, redatte su appositi moduli, devono pervenire alla Segreteria Generale. Le domande di ammissione presentate da agenti, rappresentanti o esecutivi, devono essere accompagnate dal modulo "Notificazione ditte rappresentate".

**5) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE** – Con la firma della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna ad accettare il presente Regolamento e le prescrizioni integrative che saranno adottate dall'Ente Organizzatore nell'interesse della Manifestazione, tra cui in particolare quelle contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

**6) CONFERMA DI AMMISSIONE - RAPPRESENTATE - MARCHI - COLLETTIVE - COESPOSITORE** – L'Ente Organizzatore darà comunicazione scritta dell'accettazione delle domande di ammissione entro il 30 aprile 2026. Essa sarà valida solo per l'Espositore cui sarà intestata. Non sono ammesse la cessione totale o parziale del posteggio anche gratuite. In caso di constatata infrazione, l'Ente Organizzatore potrà estromettere le merci introdotte ed esposte abusivamente, a rischio e spese del titolare del posteggio. Subordinatamente all'approvazione da parte dell'Ente Organizzatore e fatti salvi i criteri di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 9, è ammessa invece la presentazione nei posteggi di macchine, attrezzature e materiali di terzi rappresentati dall'Espositore e l'utilizzo di marchi a condizione che questi siano preventivamente notificati attraverso i moduli forniti e sia per essi corrisposta dal titolare del posteggio una quota fissa di iscrizione di:

- € 400,00 + IVA per ciascuna azienda rappresentata
- € 200,00 + IVA per ciascun marchio esposto

**6a) Casa Rappresentata - Casa madre straniera - Filiale Italiana** – Gli Espositori dovranno notificare le aziende rappresentate e/o la casa madre straniera o filiale italiana tramite l'apposito modulo. Per le sole aziende rappresentate l'Espositore dovrà allegare un estratto del contratto di rappresentanza che attesti l'esclusività del rapporto e il diritto dell'Espositore di esporre i prodotti del terzo nel proprio stand.

**6b) Marchio** – È considerato Marchio un nome commerciale di un prodotto, o di una linea di prodotti, di proprietà dell'Espositore. Tale marchio non deve avere una partita IVA differente da quella della ditta titolare di stand.

**6c) Stand collettivi** – Possono richiedere uno stand collettivo solo enti collettivi, associazioni e consorzi. Superficie a partire da 60 mq per un minimo di 4 aziende: la quota di iscrizione per ciascun partecipante è di € 550,00 + IVA.

**6d) Coespositore** – Qualunque soggetto diverso dall'Espositore, presente nello stand dell'Espositore, indipendentemente dai suoi rapporti con l'Espositore è considerato "Coespositore".

Il Coespositore dovrà compilare il modulo firmato dal proprio legale rappresentante e dal legale rappresentante dell'Espositore. Il Coespositore è tenuto al pagamento della quota di coesposizione dell'ammontare di € 1.000,00 + IVA.

L'Ente Organizzatore potrà in ogni momento risolvere il rapporto con l'Espositore in caso di ingresso di un Coespositore non autorizzato e a far sgomberare lo stand a spese dell'Espositore.

**La quota di coesposizione comprende:**

- Autoparcheggio (1 pass) valido per parcheggiare all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione
- APP con meccanismo di registrazione visitatori tramite smartphone
- 1 copia del Catalogo Ufficiale della manifestazione + 1 eventuale copia come giustificativo di pubblicità
- Inserimento nel Catalogo Ufficiale cartaceo della manifestazione con non più di 20 voci merceologiche; inserimento nel Catalogo online; inserimento nella Digital Platform dove l'Espositore può caricare contenuti commerciali visibili ai visitatori preregistrati e organizzare l'agenda degli appuntamenti
- 2 Tessere di ingresso a uso Espositore valide nei giorni di manifestazione
- Accesso WiFi gratuito (Wifi base attivo nel padiglione. Velocità: 2MBps ad utente)

**7) ANTICIPO** – Con la domanda di ammissione, oltre a una quota fissa di iscrizione di €950,00 + IVA gli Espositori devono versare, quale anticipo cauzionale € 500,00 + IVA. L'anticipo sarà restituito in caso di rigetto della domanda.

**Eventuali domande non accompagnate dall'anticipo e dalla quota fissa di iscrizione non saranno prese in considerazione.**

**7a) Nuova normativa IVA** – Dal 1° gennaio 2011, in base al D.lgs n. 18/10, applicativo della Direttiva UE n. 8/08 gli Espositori esteri **sogetti passivi d'imposta** non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei **non soggetti passivi IVA (es. privati)**; per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo / non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita IVA / codice identificativo ed altra idonea documentazione comprovante lo status di soggetto IVA.

Le domande di partecipazione dovranno quindi essere completate con la partita IVA; in caso contrario le fatture saranno assoggettate all'IVA.

**7b) Fatturazione elettronica tra privati** – Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall'art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l'Espositore italiano avrà cura di comunicare all'Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.

**8) RINUNCIA** – L'Espositore avrà facoltà di recedere dalla partecipazione dandone comunicazione alla Segreteria Generale con lettera raccomandata A.R. (anticipata via e-mail) o PEC entro l'assegnazione ufficiale. Resta inteso che in caso di esercizio della facoltà di recesso che precede, la Segreteria Generale avrà il diritto di trattenere la quota di iscrizione Espositore, la quota di iscrizione Ditte Rappresentate, la quota di iscrizione Marchi di Prodotto, la quota di iscrizione Co-espositore e l'Acconto, a titolo di penale. Oltre l'assegnazione ufficiale, l'Espositore non potrà recedere, pertanto, nel caso in cui comunichi la propria mancata partecipazione alla Manifestazione, questi sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell'intero importo dovuto contrattualmente, delle spese di impianto e di installazione dei servizi ordinati e/o eseguiti nell'area prenotata, di tutte le imposte e tasse assolte per conto dell'Espositore, nonché a indennizzare l'Ente Organizzatore dei danni che lo stesso e/o la Manifestazione dovessero subire per effetto della rinuncia. In entrambi i casi di mancata partecipazione, la Segreteria Generale si riserva comunque la facoltà di procedere all'assegnazione dello stand ad altro Espositore, senza che tale eventuale successiva assegnazione precluda o limiti il suo diritto a richiedere le penali nelle misure come sopra definite. Tutte le spese di impianti e installazioni ordinati ed eseguiti saranno comunque a carico dell'Espositore rinunciatario, compreso l'eventuale allestimento prenotato (v. art. 12). La Segreteria Generale si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione dello stand ad altro Espositore, senza che tale eventuale successiva assegnazione precluda o limiti il suo diritto a richiedere gli indennizzi nelle misure di cui sopra.

**8a) RIDUZIONI SPAZIO ESPOSITIVO** – Se l'Espositore intende ridurre l'area espositiva inizialmente prenotata all'atto dell'iscrizione alla Manifestazione, deve dare comunicazione scritta alla Segreteria Generale entro l'assegnazione ufficiale. Se la richiesta di riduzione dell'area espositiva è successiva alla notifica di assegnazione, l'Espositore sarà obbligato al pagamento totale dell'area assegnata.

**9) ASSEGNAZIONE POSTEGGI** – L'assegnazione dei posteggi viene decisa esclusivamente d'ufficio dalla Segreteria Generale, tenuto conto dell'interesse generale della Manifestazione, delle esigenze tecniche, della data di iscrizione, delle preferenze espresse dal richiedente e, con riguardo, della superficie richiesta e della partecipazione alle precedenti edizioni di Enovitis Business. Si terrà conto di riserve, condizioni o desideri particolari dell'espositore (ad es. riguardo a collocazione, esclusione della concorrenza, allestimento e presentazione dello stand) soltanto qualora ciò sia stato espressamente confermato nell'ammissione. La Segreteria, anche all'ultimo momento, ha facoltà di modificare l'ubicazione del posteggio in un primo tempo assegnato oppure di variane le dimensioni qualora le circostanze lo richiedessero. La messa a disposizione dei posteggi è prevista in via di massima a partire dal 12 novembre 2026 (compresa domenica 15 novembre).

**10) MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE** – Potranno essere presentati all'esposizione, fermo restando quanto stabilito nell'art. 4 del presente Regolamento, i seguenti materiali, macchine o attrezzature:

- CAT. 1ª** – Per trattamenti dei vigneti come: atomizzatori, solforatori, estirpatori, spandiconcime, polverizzatori, ecc.
  - CAT. 2ª** – Per la lavorazione della vegetazione come: legatrici, cimatrici, defogliatrici, potatrici, ecc.
  - CAT. 3ª** – Prodotti e attrezzature per i vigneti come: concimi, prodotti fitosanitari, diserbanti, pali, fili, tendifili, cesoie, ecc.
  - CAT. 4ª** – Macchine per la lavorazione nei vigneti come: aratri, vendemmiatrici, trattrici, carri per la raccolta, fresatrici, zappatrici, ecc.
  - CAT. 5ª** – Vivaismo, produzione di piante di viti come: barbatelle, marze, portainnesti, selezioni clonali, ecc.
  - CAT. 6ª** – Prodotti, macchine e attrezzature per oliveti: piante di olivo, vibratori/sferzatori per raccolta olive, ecc.
  - CAT. 7ª** – Varie: come: case editrici, enti fieristici, associazioni, ecc.
- Le macchine e le attrezzature dovranno essere munite di dispositivi di protezione antinfortunistica se e come prescritto dalla legge.**

**11) PROGETTI DI ALLESTIMENTO** – è obbligatorio avere un allestimento che preveda pareti divisorie e pavimentazione. I progetti di allestimento dovranno essere sottoposti entro il 25 settembre 2026 all'ufficio tecnico della Segreteria e al Customer Service di Fiera Milano, caricandoli sul Portale Espositore nella sezione "attiva allestitori e inserisci progetto di allestimento". All'ufficio Customer Service, in accordo con la Segreteria, è riservato il diritto di richiedere delle modifiche ai progetti in caso di non conformità. Posteggi arredati non in conformità ai progetti approvati dovranno essere immediatamente modificati a spese dell'Espositore. Nel posteggio possono essere installati arredamenti, mobili, luci, cabine o altri allestimenti, purché di altezza non superiore a 7,00 m compatibilmente con le strutture e gli impianti presenti nei padiglioni, e comunque disposti in modo da non arrecare pregiudizio ai posteggi adiacenti o all'estetica della Manifestazione. I lati liberi del posteggio assegnato non possono essere chiusi con pareti continue per una lunghezza superiore al 30% della lunghezza del lato. Le pareti esterne di divisione o allestimenti o cabine che si affacciano sui posteggi confinanti, salvo accordi tra le parti, devono presentare una superficie perfettamente uniforme, piana e di tinta chiara e neutra. È consentito, previa verifica di fattibilità con l'ufficio preposto di Fiera Milano, l'appendimento di strutture travi reticolari tipo americane solo e unicamente fino a un'altezza massima di 7 metri da terra filo sopra. È possibile appendere a tali strutture loghi e grafica, purché sia arretrata di almeno 1 m dai lati confinanti con i vicini, anche in caso di strutture americane a terra. Dovranno essere subito ritirati, su decisione della Segreteria, tutti gli oggetti e arredi che rechino danno o disturbo agli Espositori o ai Visitatori. L'Espositore si assume la responsabilità che lo stand (allestimento, prodotti, e simili.) sia conforme alle norme sulla sicurezza.

**11a) Soppalchi** – È consentita la realizzazione di soppalchi in tutti i padiglioni alle seguenti condizioni:

- stand a isola (4 lati liberi) con una superficie minima di 90 mq
- la zona soppalcata non può occupare più del 50% dell'area a terra e comunque non può superare 200 mq totali qualunque sia l'area del posteggio a terra
- la zona soppalcata non potrà essere adibita ad uso espositivo
- per tali strutture a soppalco è fissato il canone di € 50,00 al mq + IVA. La dichiarazione scritta di realizzare un'area a soppalco, riportante la metratura esatta che si intende soppalcare, dovrà pervenire alla Segreteria entro il 25 settembre 2026.

Tali condizioni sono da intendersi quali modifica-deroga alle disposizioni di Fiera Milano che verranno successivamente inviate agli Espositori.

**11b) Certificazioni** – Si rimanda all'art. 2.9.3 del Regolamento Tecnico di Fiera Milano e all'art. 4 in materia di certificazioni strutture complesse e in materia di allacciamenti elettrici.

**11c) Sospensioni a soffitto** – È consentita la realizzazione di sospensioni a soffitto, fermo restando quanto riportato nell'art. 11 del presente Regolamento sulle altezze massime consentite. Per informazioni tecniche sulle modalità di realizzazione si rimanda a quanto specificato nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

**11d) Corsie** – L'occupazione delle corsie con moquette o con strutture aeree (americane) avrà un costo al mq: potrà essere richiesto un preventivo alla Segreteria Generale. La realizzazione, quando approvata, dovrà rispettare le condizioni di sicurezza prescritte da Fiera Milano.

**11e) Sovrapprezzo sui servizi tecnici erogati** – Si ricorda che che i servizi tecnici (impianti idrici, raccordi aria compressa, servizi di pulizia, sorveglianza, edili e antincendio) prevedono un surcharge di prezzo a 20gg dalla manifestazione.

**12) AREA PREALLESTITA** – È possibile avvalersi del servizio di preallestimento organizzato direttamente dalla Segreteria Generale, come meglio dettagliato nella brochure allegata inviando un anticipo di € 30,00 al mq + IVA.

La Segreteria è inoltre disponibile, come già indicato nella domanda di ammissione, a fornire preventivi per allestimenti personalizzati.

Le strutture dell'allestimento non possono essere tinte, verniciate o rivestite con materiale incollato o fissato con chiodi, viti, tasselli, ecc. I danni provocati al materiale dell'allestimento comporteranno l'addebito integrale per nuova fornitura.

Per ragioni organizzative saranno accettate esclusivamente le rinunce pervenute alla Segreteria Generale prima dell'emissione della notifica ufficiale. L'eventuale rinuncia pervenuta successivamente comporterà l'intero addebito in estratto conto finale di quanto dovuto.

Gli stand preallestiti saranno disponibili dal giorno 15 novembre 2026 e dovranno essere liberati entro il giorno 21 novembre 2026. Per tempistiche differenti è necessario contattare preventivamente la Segreteria.

**13) SICUREZZA** – Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano che dichiara espressamente di conoscere in ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D.lgs. 81/08, c. 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione "Espositori - Documenti tecnici - link della mostra" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio degli stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore stesso. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a

disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D.M. medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli a campione e comportare la chiusura immediata dello stand fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle imprese da questo incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal quartiere fieristico il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, c. 1, lett. u); 21, c. 1, lett. c); 26, c. 8 del D.lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno e/o della carta di identità leggibile e in corso di validità. Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori verrà informato della contestazione. L'Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente per la Sicurezza di Mostra dell'Espositore" (di seguito RSE) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della sua permanenza all'interno del quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, l'RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio). Il nominativo del RSE e tutti i riferimenti (mail, telefono ecc.), devono essere comunicati all'Organizzatore (e per tramite di quest'ultimo a Fiera Milano), prima dell'inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e l'introduzione dei materiali nel quartiere fieristico. Presso l'Organizzatore verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei RSE degli stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio RSE, ha l'obbligo di coordinarsi con gli altri RSE degli stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non sia è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del RSE, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organizzatore. L'obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell'art. 26 del D.lgs. 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, secondo le previsioni del D.l. del 22/07/14. Tale documentazione dovrà essere caricata sul Portale Espositore di Fiera Milano, che ricordiamo essere a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell'Ordine), e dovrà essere presente presso lo stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi).

**13a) Misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel quartiere fieristico** – Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera. A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano potranno essere previste:

- a) particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
- b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all'atto dell'ingresso nel Quartiere Fiera, sia all'interno dello stesso, ove necessario, all'uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l'accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all'interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell'attività. All'esito di tali controlli, ferma restando l'eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell'Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile facoltà di imbibire l'accesso nel Quartiere a persone od oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all'interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti;
- c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili;
- d) rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolano l'esercizio dei controlli di sicurezza. Le disposizioni che precedono sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.

**14) ALTOPARLANTI - TRASMISSIONI SONORE - LUMINOSE - PUBBLICITÀ - DIRITTI SIAE** – Le trasmissioni sonore non sono autorizzate, ivi comprese quelle delle radioricorreventi. La Segreteria Generale potrà utilizzare gli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni o in caso di emergenza.

Insegne, scritte e pubblicità luminose sono ammesse, purché non siano a luce intermittente. Sono tassativamente vietati fasci di luce proiettati sul soffitto o lungo le corsie.

La pubblicità potrà essere effettuata solo ed esclusivamente all'interno del proprio posteggio e solo per Espositori / Coespositori / Ditte Rappresentate / Marchi regolarmente iscritti alla manifestazione; sono comunque vietate le forme di pubblicità che possono provocare disturbi sonori come musiche, proiezioni con audio, spettacoli con o senza musica, ecc.

In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181bis della stessa legge. **L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.**

#### 15) CANONE DI ADESIONE:

##### – Area Espositiva

- Stand a 1 fronte (1 lato libero) **€ 97,00 + IVA**
- Stand d'angolo o su due corsie (2 lati liberi) **€ 102,00 + IVA**
- Stand di testa (3 lati liberi) **€ 108,00 + IVA**
- Stand a isola (4 lati liberi) **€ 110,00 + IVA**

Le tariffe si riferiscono allo spazio nudo, senza alcun tipo di allestimento.

Le singole categorie di tariffe si applicano a tutta la superficie occupata dalla stessa ditta, con continuità di perimetro.

##### – € 15,00 + IVA per metro quadrato per i seguenti servizi forfettizzati:

- Estintore nello stand nella misura prevista dalla legge
- **1 presa da 32A (potenza erogata fino a 18kW).**  
ATTENZIONE: ogni presa da 32A aggiuntiva sarà addebitata al costo di € 675,00+IVA (prezzo listino 2025 suscettibile di variazione)
- **Pulizia giornaliera nello stand** (pulizia del pavimento e di eventuali rivestimenti: è escluso il lavaggio della moquette e l'eliminazione di macchie o tracce della stessa; spolveratura dei mobili installati nello stand ad esclusione di quelli in esposizione.)
- Riscaldamento nei padiglioni che ospitano la manifestazione
- Sorveglianza, illuminazione generale dei padiglioni e prevenzione antincendio negli spazi comuni
- Assolvimento del canone unico patrimoniale
- Assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti alle registrazioni e per loro conto SCF – Consorzio Fonografici. In tale copertura non sono compresi i diritti sulle esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente ad assolvere i diritti presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.
- Accesso WiFi gratuito (Wifi base attivo nel padiglione. Velocità: 2MBps ad utente)

**L'occupazione delle corsie con moquette o con strutture aeree (americane) avrà un costo al mq:** potrà essere richiesto un preventivo alla Segreteria Generale (v. art. 11d).

##### – Quota di iscrizione:

È richiesta inoltre la quota fissa di iscrizione di **€ 950,00 + IVA** per la ditta titolare di posteggio, **€ 400,00 + IVA** per ogni ditta rappresentata, casa madre straniera o filiale italiana e di **€ 200,00 + IVA** per ciascun marchio.

##### Le quote fisse di iscrizione comprendono:

- Assistenza tecnica all'Espositore nel periodo della manifestazione
- **Autoparcheggio (1 pass per ogni Espositore diretto)** valido per parcheggiare all'interno del quartiere fieristico durante la manifestazione
- APP con meccanismo di registrazione visitatori tramite smartphone
- Catalogo Ufficiale della manifestazione: 1 copia ad Espositore + 1 eventuale copia come giustificativo di pubblicità
- Inserimento nel Catalogo Ufficiale cartaceo della manifestazione con massimo 20 voci merceologiche dichiarate dall'Espositore / Ditta Rappresentata / Marchi; inserimento nel Catalogo online della manifestazione; inserimento nella Digital Platform dove l'Espositore può caricare contenuti commerciali visibili ai visitatori preregistrati e organizzare l'agenda degli appuntamenti
- Permessi di lavoro per i periodi pre-post manifestazione
- Tessere per Espositori in base alla metratura

**15a) Sconti e agevolazioni - La superficie per ciascun Espositore non può essere inferiore a mq 16** – Sugli importi concernenti la superficie del posteggio assegnato in metri quadrati verrà riconosciuto uno **sconto di € 12,00 per metro quadrato agli espositori che hanno partecipato a Enovitis Business 2024** e uno **sconto di € 10,00 per metro quadrato** agli Espositori che per la suddetta superficie avranno regolarmente versato **entro il 15 gennaio 2026** le somme dovute all'atto della domanda d'iscrizione ed **entro il 2 settembre 2026** il saldo dell'intero importo relativo alle aree espositive. Dopo il 15 gennaio 2026 eventuali domande di ammissione o ampliamento della superficie inizialmente richieste potranno essere accolte esclusivamente nei limiti della disponibilità di spazio e senza l'applicazione dello sconto legato alla data.

**15b) Canone Unico Patrimoniale** – Canone Unico Patrimoniale: Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho il canone previsto ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160. A seguito di accordi conclusi con il Comune di Rho nell'interesse delle categorie espositive, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nei servizi forfettizzati (v. art. 15). Fiera Milano provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Rho

**16) TERMINI DI PAGAMENTO** – Il saldo dell'area deve essere effettuato **tassativamente entro e non oltre il 2 settembre 2026**. In caso di mancato pagamento del saldo non verranno abilitate le tessere espositive. Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l'amministrazione di Fiera Milano S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti non ancora saldati. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere presentate entro la chiusura della Manifestazione; trascorso tale

termine non saranno più accettate. **L'estratto conto verrà pubblicato sul Portale Espositore e il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al Portale Espositore, o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico.** L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico delle **tessere espositore**; tali tessere saranno abilitate all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

**17) PORTALE ESPOSITORE** – Successivamente alla "notifica di assegnazione stand", l'Espositore riceverà direttamente da Fiera Milano una comunicazione via e-mail all'indirizzo del referente indicato sulla domanda di ammissione, che conterrà il FieraID per accedere al Portale Espositore, dove troverà disponibili per la consultazione e la compilazione online i documenti relativi all'assicurazione, ai servizi tecnici e alla sicurezza, che devono essere obbligatoriamente compilati; potrà scaricare il Rilievo Planimetrico dell'area espositiva della propria area riservata e potrà provvedere al caricamento del progetto di allestimento alla sezione "attiva allestimento e inserisci progetto di allestimento"; nella sezione "Acquista in E-SERVICE" potrà ordinare e noleggiare tutto quello che occorre per la partecipazione alla manifestazione.

Sul portale ci saranno indicazioni per l'accredito online per le Tessere Espositore e per le Tessere per Montaggio e Smontaggio.

**18) SORVEGLIANZA DEI POSTEGGI** – Fiera Milano S.p.A. provvede a garantire un servizio di sorveglianza generale nel Quartiere. La responsabilità della custodia e della sorveglianza dei posteggi e di quanto in essi contenuto ed esposto compete unicamente ai rispettivi Espositori per tutto l'orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della manifestazione sia nei periodi di allestimento e di smontaggio.

Gli Espositori dovranno assicurare la loro presenza, o quella dei loro dipendenti, all'orario di apertura dei padiglioni ed essere presenti nel posteggio medesimo fino all'ultimo momento della chiusura serale. Al riguardo, si raccomanda di chiudere in appositi armadi gli oggetti di valore prima di abbandonare il posteggio assegnato. Fiera Milano fornisce a pagamento servizi specifici di sorveglianza. L'espositore può farne richiesta tramite il negozio online e-service di Fiera Milano, nei termini previsti, al Servizio di Logistica di Fiera Milano. L'Organizzatore e Fiera Milano non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quanto altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

Per i parcheggi all'interno del quartiere fieristico: l'Organizzatore e Fiera Milano non si assumono alcuna responsabilità di custodia e per danni o furti per i veicoli in sosta all'interno del Quartiere Fieristico. La sosta è consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno solo negli spazi di parcheggio e durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico

**19) PULIZIA** – Il costo della pulizia dei posteggi è già compreso nei servizi forfettizzati (v. art. 15).

**19a) GESTIONE RIFIUTI** – La raccolta, la detenzione, il trasporto, il recupero dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

È obbligo dell'Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri Fieristici, provvedendo al loro conferimento presso gli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, in base alla normativa vigente. Ai sensi del Regolamento Tecnico l'Espositore e i suoi incaricati sono responsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all'Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno degli spazi espositivi, sia nello spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.). L'Espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti direttamente o avvalendosi dei professionisti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, consultabile all'indirizzo:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Elenchiscritti>

Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi, materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.).

Sono esclusi dall'obbligo invece durante la manifestazione i rifiuti derivanti dalla pulizia dello stand, eseguita dalle imprese incaricate da FIERA MILANO S.P.A., che riguardano la pulizia del pavimento, la pulizia di eventuali rivestimenti e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti dello stand.

In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all'interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano applicherà una penale fino a € 5.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente.

L'Espositore è tenuto all'osservanza di tutti i regolamenti locali vigenti e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana, adottato dal Comune di Rho - ai sensi dell'art. 198, c.3 del D.Lgs. 152/2006 - durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore ed i suoi incaricati sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, separandoli per tipologia e natura nei cestini dislocati all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne appositamente attrezzate. In tal modo potrà essere garantita la gestione distinta delle diverse tipologie di rifiuti e promosso il loro recupero in filiere controllate.

**N.B. Si ricorda che è vietato l'utilizzo, per gli allestimenti, di lastre di cartongesso o similari siano esse utilizzate per pareti, contropareti, tamponamenti esterni e per i controsoffitti in genere.**

**20) FOTOGRAFIE E DISEGNI** – I privati, i Visitatori e gli Espositori non possono fare fotografie o disegni all'interno dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione da parte della Segreteria Generale. Questa e Fiera Milano S.p.A. potranno fotografare qualsiasi posteggio e usare le relative riproduzioni con espressa rinuncia del diritto d'autore da parte degli Espositori.

**21) CARTELLI** – Cartelli e altri materiali illustrativi non dovranno superare l'altezza di 7,00 m subordinatamente alle limitazioni di cui all'art. 11. È vietato esporre al pubblico cartelli indicanti le referenze o l'avvenuta vendita delle macchine o dei materiali esposti.

## 22) ASSICURAZIONI – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

### 22.1) Polizza All-Risks - beni degli Espositori (con esclusione rischio terrorismo e sabotaggio)

L'Espositore deve obbligatoriamente disporre di Polizza "All Risks" (Tutti i rischi) sul valore complessivo di tutte le merci, macchinari, attrezzature e allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. In caso di rivalsa del proprio Assicuratore, l'Espositore garantisce di tenere indenni i Soggetti sopra indicati. Fiera Milano fornisce all'Espositore, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una polizza "All Risks" (Tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, per un capitale di € 25.000,00. È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di € 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Tale polizza non avrà effetto in caso di:

- vendita al pubblico con consegna immediata dei prodotti esposti, durante le Manifestazioni laddove tale attività sia vietata;
- abbandono anticipato dello stand;
- ritardo senza preavviso, del ritiro dei materiali lasciati nel Quartiere.

N.B.: ai fini della presente copertura, si segnala che non si assicurano software, denaro, beni ed effetti personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: devices personali, smartphone, fotocamere, borse, documenti, vestiti, chiavi, ecc.).

Nel Portale Espositore alla sezione "Gestisci Documenti", l'Espositore troverà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa "All Risks", fornita a titolo gratuito da Fiera Milano.

Per ulteriori informazioni contattare:

Marsh S.p.A. - Tel. (+39) 02 48538909 - e-mail: [fiera.milano@marsh.com](mailto:fiera.milano@marsh.com)

**22.2) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi** - A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare, senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni). Si precisa che tale copertura agisce in secondo rischio rispetto a quella attivata dagli Espositori, vedasi Regolamento Tecnico del Quartiere Fieramilano.

**22.3) Limitazioni di responsabilità** - L'Espositore, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti, posto che ciascun Espositore è custode degli spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti, l'Espositore si assume ogni responsabilità ed esonera espressamente Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o eccedenti rispetto a quanto stabilito all'Art. 22.1 che precede.

L'Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà prestazioni/polizze assicurative, né si adopera per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali. Pertanto, l'Espositore soggetto a tali restrizioni non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e le società ad esse collegate da ogni qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse subire all'interno dei Quartieri Fieristici in disponibilità / di proprietà / in gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi.

**23) DANNI AI POSTEGGI** - I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori che sono anche responsabili degli eventuali danni. I lavori di rimessa in ripristino saranno effettuati direttamente da Fiera Milano S.p.A..

**24) AUMENTO DEI PREZZI** - Tutti i costi di partecipazione sono fissati sulla base dei costi previsti al **10 gennaio 2025**. In caso di aumento generale dei prezzi, o della manodopera, o dell'energia elettrica, ecc. l'Organizzatore si riserva il diritto di ritoccare i canoni e le tariffe.

**25) MODIFICHE AL REGOLAMENTO** - Gli Enti promotori si riservano di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da essi giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti.

Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e hanno perciò pari carattere d'obbligatorietà.

In caso di inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, gli Enti promotori, su proposta della Segreteria Generale possono anche adottare il provvedimento di espulsione dall'esposizione. In tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi o a indennizzi a nessun titolo.

**26) FORZA MAGGIORE** - In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente Organizzatore, potrà essere modificata la data della Manifestazione o addirittura soppressa la manifestazione stessa. In questo ultimo caso, l'Ente Organizzatore, assolti gli impegni verso i terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà sugli Espositori in proporzione alle somme dovute per i mq sottoscritti, gli oneri residui nei limiti dell'anticipo cauzionale. Le somme eventualmente residue verranno restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. L'Ente Organizzatore non potrà essere citato per danni a nessun titolo.

**27) VENDITA PRODOTTI E PROPAGANDA** - È assolutamente vietata all'Espositore qualunque ces-

sione con consegna immediata dei materiali esposti. In tutto il comprensorio dell'esposizione, compresi i posteggi, è altresì rigorosamente vietato divulgare, con qualunque mezzo, materiale illustrativo o propagandistico di ditte non ammesse o non iscritte all'esposizione, restando in facoltà della Segreteria Generale di provvedere all'immediata espulsione del suddetto materiale e dei suoi latori.

**28) CONTROLLI** - Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidato al personale di Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., dei competenti uffici di Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati.

**29) FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi controversia è stabilito il Foro di Milano come competente in via esclusiva a giudicare.

**30) REGOLAMENTO TECNICO** - Ulteriori norme di carattere tecnico sull'allestimento dei posteggi ed altre di carattere generale come: assicurazioni - fornitura energia elettrica e acqua - carico e scarico merci - prevenzione incendi - ecc. verranno comunicate a parte o a mezzo del "Regolamento Tecnico" e formeranno parte integrante del presente Regolamento.

**31) MANCATA OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI** - I posteggi non occupati entro le **ore 13,00 del giorno precedente l'apertura dell'esposizione (16 novembre 2026)** saranno considerati abbandonati e la Segreteria Generale ha piena facoltà di disporre l'utilizzazione in qualsiasi forma o di assegnarli ad altri Espositori, senza obbligo di rimborso alcuno.

**33) SGOMBERO DEI POSTEGGI** - Lo sgombero dei posteggi dovrà essere completato improrogabilmente entro **3 giorni dalla data di chiusura** della manifestazione. In difetto Fiera Milano S.p.A., come non assume nessuna responsabilità per le merci e i materiali e quanto è depositato nei posteggi, così si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, senza alcuna sua responsabilità e a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati possono essere venduti all'asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti di Fiera Milano S.p.A., accreditato a favore dell'Espositore. La permanenza dei materiali della ditta espositrice nel quartiere fieristico comporta altresì l'obbligo di riconoscere a Fiera Milano S.p.A. la quota di occupazione extrafiera dell'area.

L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico delle **tessere espositore**; tali tessere saranno abilitate all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

**33) INOSSERVANZE** - In caso di inosservanza dei limiti regolamentari concernenti le cabine, i cartelli, e ogni altro arredo del posteggio, la Segreteria Generale è autorizzata incondizionatamente a provvedere a quanto necessario per eliminare l'inosservanza medesima.

Inoltre l'inosservanza di una qualsiasi norma del Regolamento Generale o del Regolamento Tecnico o di altra prescrizione stabilite in base al Regolamento Generale, oltre ai provvedimenti per essa specificamente previsti, potrà comportare la perdita di ogni eventuale titolo di priorità o preferenza nell'assegnazione del posteggio nelle successive edizioni di Enovitis Business e, in caso di recidiva, anche la non ammissione alla Manifestazione.

**34) INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR-REG.UE 679/2016-D.LGS 196/03 E S.M.I.)** - Per l'informativa completa e per esprimere il consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR - Reg.UE 679/2016, prendere visione e sottoscrivere l'allegato I.

### 35) ONERI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

**1.** Unione Italiana Vini Servizi soc. coop., nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare nel caso in cui l'espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge Unione Italiana Vini Servizi soc. coop.:

**a)** assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;

**b)** si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;

**c)** si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

**2.** L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e - ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

**3.** L'espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui Unione Italiana Vini Servizi soc. coop. violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 1 e/o in generale violi - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa - qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni.